

**Votazione popolare del
10 giugno 2018
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»**
- 2 Legge federale sui giochi in denaro**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa prevede che le banche commerciali non possano più emettere moneta e che tale facoltà resti riservata alla sola Banca nazionale svizzera (BNS). Questa avrebbe inoltre il compito di mettere in circolazione denaro «non gravato da debito», cioè senza contropartita, distribuendolo direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione. Con queste misure ci si propone di proteggere il denaro dei clienti delle banche e prevenire le crisi finanziarie.

Spiegazioni	pagine 4–15
Testo in votazione	pagine 11–12

Legge federale sui giochi in denaro

**Secondo
oggetto**

La nuova legge si propone di modernizzare il mercato svizzero dei giochi in denaro e di rafforzare la protezione dei consumatori. Assicura inoltre che anche in futuro gli organizzatori di giochi in denaro contribuiscano al bene comune.

Spiegazioni	pagine 16–75
Testo in votazione	pagine 26–75

Video:

www.admin.ch/videos



Iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 169 voti contro 9 e 12 astensioni, il Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

All'origine dell'iniziativa Moneta intera vi sono la crisi finanziaria globale del 2008 e la crescita dell'indebitamento pubblico e privato in molti Paesi. I promotori dell'iniziativa ritengono che una delle cause principali delle crisi finanziarie risieda nell'emissione di moneta da parte delle banche.

Contesto

L'iniziativa prevede che la totalità della moneta, vale a dire, oltre al denaro contante, anche la moneta scritturale dei conti bancari, sia emessa esclusivamente dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Ne consegue che le banche commerciali non potrebbero più emettere moneta mediante la concessione di crediti. La BNS avrebbe inoltre il compito di mettere in circolazione denaro «non gravato da debito», cioè senza contropartita, distribuendolo direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione. Con questo sistema, detto della moneta intera, l'iniziativa si propone di rendere più sicuro il denaro dei clienti delle banche e di prevenire le crisi finanziarie.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Il sistema proposto non è in grado di garantire la stabilità finanziaria. Oltre a non essere mai stato applicato in alcun Paese, il sistema della moneta intera comporterebbe l'abbandono dell'attuale e ben funzionante sistema monetario e valutario. Indebolirebbe inoltre il settore finanziario, e a farne le spese sarebbero anche i clienti delle banche. L'iniziativa concentrerebbe poi un potere eccessivo nelle mani della BNS e la esporrebbe maggiormente alle pressioni politiche volte a indurla a finanziare la spesa pubblica. Il Consiglio federale ha peraltro già adottato misure più efficaci allo scopo di rafforzare la stabilità finanziaria.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Vi sono due tipi di moneta: il denaro contante, vale a dire monete e banconote, e la moneta scritturale, ossia il denaro elettronico depositato su un conto bancario o postale. Anche i depositi delle banche commerciali (banche) presso la Banca nazionale svizzera (BNS) sono una forma di moneta scritturale.

I tipi di moneta

Nel sistema attuale la BNS emette moneta acquistando attivi (p. es. valuta) dalle banche o accordando crediti a queste ultime. Anche le banche emettono moneta, vale a dire la moneta scritturale che creano quando concedono crediti (in merito si veda il riquadro sull'emissione di moneta da parte delle banche commerciali, pag. 9).

Le attuali modalità
di emissione della
moneta

I promotori dell'iniziativa intendono abbandonare questo sistema e passare a quello della moneta intera per proteggere in modo più efficace il denaro dei clienti delle banche e prevenire le crisi finanziarie. L'iniziativa propone due cambiamenti fondamentali: in primo luogo, la totalità della moneta, vale a dire anche la moneta scritturale oltre al contante, dovrà essere emessa esclusivamente dalla BNS. Ne consegue che le banche non potranno più emettere moneta quando concedono crediti. Dovranno inoltre scorporare dai bilanci e gestire separatamente alcune tipologie di conti dei clienti (p. es. i conti per il traffico dei pagamenti come i conti su cui è versato lo stipendio). Tali conti dovranno essere integralmente garantiti da depositi presso la BNS così da essere protetti anche in caso di fallimento della banca.

La prima richiesta
dell'iniziativa:
soltanto la BNS
emette moneta

In secondo luogo, la BNS è chiamata a mettere in circolazione denaro «non gravato da debito», vale a dire emesso senza contropartita e distribuito direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione.

La seconda richiesta dell'iniziativa: emettere denaro non gravato da debito

Il settore finanziario riveste grande importanza per l'economia svizzera: dà lavoro al 5,6 per cento degli occupati e produce un valore aggiunto pari al 9,1 per cento del prodotto interno lordo¹. L'iniziativa limiterebbe l'attività delle banche poiché non potrebbero più finanziare la concessione di crediti come fanno oggi. Si vedrebbero pertanto costrette a ripiegare su forme di finanziamento presumibilmente più care, il che potrebbe ridurre i loro margini di guadagno. È perciò possibile che le banche riversino sui clienti, sotto forma di oneri bancari e interessi sul credito più elevati, gli eventuali costi supplementari.

Le ripercussioni per il settore finanziario

L'iniziativa avrebbe ripercussioni sulla politica monetaria della BNS. Quest'ultima dovrebbe infatti emettere denaro «non gravato da debito» e distribuirlo direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione. Così facendo, la BNS finanzierebbe direttamente la spesa pubblica e si esporrebbe a pressioni politiche che potrebbero metterne

Le ripercussioni per la BNS e la sua politica monetaria

¹ I dati relativi all'occupazione si riferiscono al terzo trimestre del 2017, quelli concernenti il valore aggiunto al 2016. Fonte:

- Ufficio federale di statistica, statistica dell'impiego (www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Industria, servizi > Imprese e addetti > Statistica dell'impiego > Addetti > Impieghi in equivalenti a tempo pieno per divisioni economiche);
- Ufficio federale di statistica, conti nazionali (www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Economia nazionale > Conti nazionali > Conto della produzione > Conto della produzione per settore istituzionale).

a repentaglio l'indipendenza. Questa nuova modalità di emissione della moneta ostacolerebbe inoltre la politica monetaria, in particolare quando la BNS deve ridurre la massa monetaria. In tal caso la BNS dovrebbe infatti esigere la restituzione del denaro versato alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione oppure ridimensionare i prestiti concessi alle banche.

L'emissione di moneta da parte delle banche commerciali

Le banche concedono crediti a privati e imprese, ad esempio per l'acquisto di una casa o di macchinari. Per fare questo, possono procedere in due modi: servirsi del denaro che i clienti hanno depositato sul loro conto bancario o emettere moneta. Nel secondo caso, la banca accredita sul conto del cliente interessato l'importo in questione, creando in tal modo moneta scritturale. Il cliente utilizza quindi questo denaro per effettuare l'acquisto preventivato.

Le banche non possono tuttavia emettere moneta in modo illimitato. In primo luogo, il volume dei crediti e l'emissione di moneta sono influenzati in misura determinante dai tassi d'interesse della BNS: ad esempio tassi d'interesse più elevati aumentano il costo del credito per le banche e i loro clienti. In secondo luogo, svolgono un ruolo importante anche la domanda di credito dei nuclei familiari e delle imprese e, quindi, la congiuntura e le prospettive dell'economia. In terzo luogo, l'emissione di moneta è limitata dalle disposizioni legali, secondo cui le banche devono soddisfare requisiti minimi di liquidità e disporre di depositi sufficienti presso la BNS; i beneficiari di crediti, dal canto loro, devono disporre di mezzi propri adeguati. Le banche concedono infine un credito soltanto dopo un'accurata analisi dei rischi poiché hanno tutto l'interesse a che il credito sia rimborsato.

Grazie all'emissione di moneta da parte delle banche, i nuclei familiari e le imprese hanno la possibilità di finanziare investimenti di entità superiore a quella dei risparmi a loro immediata disposizione. Possono così essere finanziati progetti altrimenti irrealizzabili.

Precisazione concernente il testo italiano dell'iniziativa

L'articolo 197 numero 12 capoverso 1 del testo italiano prevede la trasformazione della moneta scritturale in mezzo legale di pagamento. Per dissipare qualsiasi ambiguità, è necessario precisare che questa trasformazione si applica solo alla moneta scritturale sui conti per il traffico dei pagamenti. Questo è quanto indicato esplicitamente nelle versioni tedesca e francese del testo dell'iniziativa, nel relativo messaggio del Consiglio federale e sul sito del comitato d'iniziativa.



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

del 15 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta
riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)», depositata il
1° dicembre 2015²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2016³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 1° dicembre 2015 «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

¹ La Confederazione garantisce l'approvvigionamento dell'economia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

² Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

³ Sono consentiti l'emissione e l'uso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

⁴ La legge disciplina i mercati finanziari nell'interesse generale del Paese. Disciplina in particolare:

- a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;
- b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;
- c. l'autorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;
- d. le esigenze relative ai fondi propri;

¹ RS 101

² FF 2015 7995

³ FF 2016 7545



- e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.

⁵ I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

Art. 99a Banca nazionale svizzera

¹ La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché l'approvvigionamento creditizio dell'economia tramite i fornitori di servizi finanziari.

² Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

³ Nell'ambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

⁴ Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

⁵ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizioni transitorie dell'art. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dell'art. 99a (Banca nazionale svizzera)

¹ Le disposizioni d'esecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

² In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

³ Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

La moneta intera non è affatto una novità: la conosciamo tutti come denaro contante, vale a dire il mezzo legale di pagamento emesso e garantito dalla Banca nazionale (le banconote) e dalla Confederazione (le monete metalliche). Il denaro attualmente in circolazione consiste tuttavia per il 90 per cento di moneta scritturale virtuale, che è creata dalle banche stesse. La utilizziamo quando facciamo dei pagamenti per via elettronica, cioè online o con la carta. I nostri depositi bancari non sono null'altro che promesse delle banche di pagare l'importo in questione. Nessuno può tuttavia sapere in che misura queste onoreranno tale impegno nel caso di una crisi bancaria. Noi tutti abbiamo però diritto alla sicurezza del nostro denaro!

L'iniziativa Moneta intera fa sì che tutto il nostro denaro, che si tratti di monete metalliche, banconote o moneta scritturale elettronica, sia sempre costituito da franchi svizzeri sicuri. Già nel 1891 il Popolo decise di attribuire alla sola Banca nazionale il diritto di emettere banconote. L'iniziativa Moneta intera estende ora questa soluzione collaudata alla moneta scritturale, oggi predominante, facendone «contante elettronico».

I nostri franchi svizzeri saranno emessi unicamente dalla Banca nazionale. Ente indipendente e garante della stabilità monetaria e finanziaria, la Banca nazionale, conformemente al mandato conferitole, sarà chiamata a mettere in circolazione il denaro nell'interesse generale del Paese. In linea con la sua politica di stabilità, destinerà il denaro nuovamente emesso, «non gravato da debito», alla Confederazione e ai Cantoni o lo verserà direttamente ai cittadini. L'utile derivante dall'emissione di moneta tornerà dunque a vantaggio della collettività.

L'approvvigionamento creditizio dell'economia e dei nuclei familiari sarà garantito, in quanto alla Banca nazionale continua ad essere riconosciuta la facoltà di concedere crediti alle banche. Grazie alle sue ampie possibilità, la BNS può prevenire tanto le strette creditizie quanto l'eccedenza di denaro, proteggendo così più efficacemente la nostra economia dalle crisi finanziarie.

La moneta intera rende il denaro elettronico sicuro come il contante in cassaforte e dota la nostra economia di solide fondamenta.

Il nostro denaro. La nostra sicurezza. Il nostro futuro. **Votate dunque SÌ all'iniziativa Moneta intera!**

Gli argomenti del Consiglio federale

L'iniziativa Moneta intera si propone di proteggere il denaro dei clienti delle banche e di prevenire le crisi finanziarie. Il proposito è lodevole, ma gli strumenti previsti non sono adatti allo scopo. L'iniziativa è dannosa e azzardata, poiché limiterebbe l'attività primaria delle banche ed esporrebbe la Banca nazionale svizzera (BNS) a maggiori pressioni da parte della politica. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'iniziativa si propone di accrescere la stabilità finanziaria e di prevenire le crisi finanziarie. Il Consiglio federale condivide questo proposito, ma ritiene che gli strumenti previsti dall'iniziativa non permettano di realizzarlo. Benché impedisca che, all'improvviso, un elevato numero di clienti prelevi contemporaneamente i propri averi dai conti per il traffico dei pagamenti (la cosiddetta corsa agli sportelli), l'iniziativa non pone rimedio alle altre numerose cause delle crisi finanziarie: la corsa agli averi depositati su altre tipologie di conti rimarrebbe infatti possibile, né sarebbe scongiurato l'insorgere di altri fattori di crisi, come lo scoppio di una bolla immobiliare.

Per garantire la stabilità finanziaria esistono misure più efficaci e tra l'altro meno radicali. Dopo l'ultima crisi finanziaria, il Consiglio federale e il Parlamento hanno ad esempio inasprito i requisiti relativi alla liquidità e al capitale proprio previsti per le banche in generale e più in particolare per quelle di grandi dimensioni. È stata estesa anche la garanzia dei depositi dei clienti: in caso di fallimento è infatti garantito un importo di 100 000 franchi per cliente e per istituto bancario.

L'attività primaria delle banche consiste nel finanziare gli investimenti mediante la concessione di crediti. L'iniziativa limita tale attività in modo eccessivo e inopportuno: le banche si vedrebbero infatti costrette a cercare altre forme di finanziamento, verosimilmente più care, il cui costo addizionale sarebbe poi probabilmente riversato sui clienti.

La prevenzione delle crisi finanziarie non è garantita

Per garantire la stabilità finanziaria vi sono misure più efficaci

Ricadute negative per le banche e i loro clienti

L'iniziativa prevede che la BNS assicuri l'approvvigionamento creditizio dell'economia. Il controllo del credito sarebbe dunque centralizzato in modo maggiore presso la BNS. Una simile concentrazione di potere non è però opportuna. Poiché conoscono meglio le esigenze dei clienti e seguono più da vicino l'andamento dei mercati, le banche sono infatti nella posizione migliore per valutare il fabbisogno di crediti e i rischi degli stessi.

Non è opportuno concentrare il potere nelle mani della BNS

La BNS dovrebbe emettere denaro «non gravato da debito» e distribuirlo direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o alla popolazione. Così facendo la BNS finanzierebbe direttamente parte della spesa pubblica. Ciò non solo comporta grandi rischi, ma è anche attualmente vietato dalla legge, poiché di norma si traduce in una svalutazione monetaria (inflazione). La BNS sarebbe inoltre esposta a forti pressioni politiche, che ne metterebbero a repentaglio l'indipendenza, vale a dire uno dei presupposti essenziali per l'adempimento del compito affidatole.

A rischio l'indipendenza della BNS

Il sistema proposto dall'iniziativa non è mai stato applicato in alcun Paese. Un cambiamento così radicale del sistema monetario comprometterebbe la stabilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Svizzera non dovrebbe esporsi a questi rischi e ai danni economici che ne risulterebbero.

Evitare i rischi e i danni correlati

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)».

Legge federale sui giochi in denaro

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 29 settembre 2017 sui
giochi in denaro (LGD)?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
la legge federale sui giochi in denaro.**

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 124 voti
contro 61 e 9 astensioni, il Consiglio degli Stati con 43
contro 1 e 0 astensioni.

L'essenziale in breve

I giochi in denaro – ad esempio la roulette, il poker o il lotto a numeri – sono un passatempo molto apprezzato, che tuttavia non è esente da pericoli: basti pensare al rischio di dipendenza, alle truffe, al riciclaggio di denaro. Lo Stato ha pertanto stabilito regole chiare in questo campo. In particolare, protegge i consumatori e obbliga gli organizzatori a compensare le conseguenze nocive del gioco. A tal fine chiede a questi ultimi di versare contributi per il finanziamento dell'AVS/AI e per scopi di utilità pubblica in ambito sportivo, culturale e sociale. La popolazione svizzera sostiene questa politica: nel 2012 ha infatti approvato a netta maggioranza il relativo articolo costituzionale.

Contesto

La nuova legge concretizza l'articolo costituzionale e nel contempo autorizza nuovi giochi, in particolare in Internet. Le regole restano invariate: anche chi propone questo tipo di giochi è infatti tenuto a versare contributi a favore della collettività e a garantire la protezione dei giocatori dai pericoli insiti nel gioco, aspetto, quest'ultimo, che la legge intende migliorare.

Qual è lo scopo della legge?

Contro la legge è stato chiesto il referendum. I diversi ambienti che lo hanno promosso sostengono che lo Stato vuole censurare Internet, in quanto intende bloccare l'accesso ai giochi in linea offerti da organizzatori che in Svizzera non dispongono della necessaria concessione o autorizzazione.

Perché il referendum?

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sui giochi in denaro perché adegua le norme alle esigenze dell'era digitale e assicura una migliore protezione dei giocatori dal rischio di dipendenza. Attua inoltre la volontà popolare secondo cui in Svizzera devono continuare a essere offerti unicamente giochi autorizzati e controllati, e gli introiti di tali giochi devono essere destinati al bene comune.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera le case da gioco, le lotterie e le scommesse sportive generano ogni anno una cifra d'affari di vari miliardi di franchi. Poiché nei giochi in denaro si annidano pericoli quali la dipendenza dal gioco, l'indebitamento, i reati commessi per procurarsi i mezzi per giocare, le truffe o il riciclaggio di denaro, lo Stato fissa dei limiti. Autorizza soltanto determinati tipi di gioco e impone ai casinò e alle società che organizzano lotterie una serie di obblighi, tra cui impedire il gioco alle persone che ne sono dipendenti e versare contributi alla collettività. Questi soldi – quasi un miliardo di franchi all'anno – sono destinati al finanziamento dell'AVS/AI e – attraverso i fondi cantonali delle lotterie – a scopi di utilità pubblica principalmente in ambito culturale, sociale e sportivo. Come nella maggior parte degli altri Paesi, anche in Svizzera il mercato dei giochi in denaro è disciplinato e controllato dallo Stato.

Contesto

Da sei anni, la base legale su cui si fonda questa politica è l'articolo 106 della Costituzione federale, che nella votazione popolare del marzo 2012 ha raccolto l'87% dei consensi dei cittadini e il voto favorevole di tutti i Cantoni. Nel settembre 2017 il Parlamento ha quindi approvato a netta maggioranza la legge federale sui giochi in denaro, che sostituisce la legge del 1998 sulle case da gioco e la legge del 1923 sulle lotterie. La legge conferma il sistema attuale il quale prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni e autorizzazioni statali, chiari obblighi e controlli regolari. Ma la nuova normativa introduce anche importanti novità: le case da gioco titolari di concessione possono proporre giochi in denaro anche in Internet; le società che organizzano lotterie possono offrire nuove forme di scommesse sportive; piccoli

La legge conferma la politica seguita finora, ma introduce anche delle novità

tornei di poker possono tenersi, previamente autorizzati, al di fuori delle case da gioco. Nuovo è anche il fatto che, nella maggior parte dei casi, le vincite non sono tassate – è il caso ad esempio delle vincite alle lotterie fino a un milione di franchi.

La nuova legge garantisce e rafforza la protezione dei consumatori dai pericoli notori dei giochi in denaro. A tal fine, obbliga esplicitamente anche i Cantoni e le loro società che organizzano lotterie ad adottare misure contro il gioco eccessivo. Come le case da gioco, anche queste società devono escludere dal gioco le persone che ne sono dipendenti. Alle autorità di vigilanza, inoltre, è chiesto un impegno maggiore nella tutela dei giocatori: fra i loro dirigenti devono contare almeno uno specialista di prevenzione delle dipendenze. Inoltre, al fine di colmare una lacuna giuridica, la legge sanziona penalmente anche la manipolazione delle competizioni sportive, in quanto una forma di reato di corruzione, e obbliga le società sportive e gli organizzatori di competizioni a segnalare i casi sospetti. La legge amplia infine la cerchia degli organizzatori di giochi ai quali si applica la legge sul riciclaggio di denaro.

Protezione dalla
dipendenza dal gioco,
dalle manipolazioni
e dal riciclaggio
di denaro

La legge federale sui giochi in denaro tiene debitamente conto della digitalizzazione in corso autorizzando un'offerta più ampia di giochi in linea e introducendo chiare regole per il settore. Oggi gli organizzatori di giochi in linea con sede all'estero – spesso in località offshore – non sottostanno al diritto svizzero. Offrono i loro giochi in Svizzera senza autorizzazione e non sono tenuti ad adottare misure per proteggere i giocatori dal rischio di dipendenza o da altri pericoli. Inoltre, non versano alcun contributo per il finanziamento

Offerte ammesse
in Svizzera solo
se debitamente
autorizzate

dell'AVS/AI o per scopi di utilità pubblica. Stando a uno studio dell'Università di Berna commissionato dall'Ufficio federale di giustizia, il volume degli introiti generato in Svizzera dal mercato illegale dei giochi in denaro in linea sarebbe di oltre 250 milioni di franchi all'anno¹. La popolazione svizzera non ne beneficia in alcun modo ed è necessario correggere la situazione: la legge federale sui giochi in denaro bandisce pertanto dal mercato nazionale – compreso quello in Internet – gli organizzatori privi di un'autorizzazione svizzera. A tal fine, prevede la possibilità di bloccare l'accesso a tali giochi, sull'esempio di quanto già attuato da altri 17 Stati europei. Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive prevede questo tipo di blocco, segnatamente per combattere contro le scommesse sportive illegali.

¹ Abschätzung der finanziellen Auswirkungen des neuen Geldspielgesetzes (2015, disponibile solo in tedesco), studio dell'Università di Berna per conto dell'Ufficio federale di giustizia, pag. II (www.ufg.admin.ch > Economia > Progetti di legislazione in corso > Legge sui giochi in denaro).

Blocco dell'accesso ai giochi in linea: cos'è e come funziona

L'articolo 86 della legge federale sui giochi in denaro recita: «L'accesso ai giochi in denaro in linea è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.» La legge conferma dunque la prassi seguita finora: le offerte non autorizzate non sono tollerate in Svizzera, neppure in Internet.

Le autorità comunicano all'organizzatore di un gioco in linea non autorizzato che la sua offerta non è ammessa e lo invitano a impedire l'accesso a tale gioco da parte dei giocatori in Svizzera. Se non vi provvede, il gioco non autorizzato è inserito in una lista pubblica di siti bloccati e i provider Internet bloccano l'accesso.

Chi dunque dalla Svizzera tenta di accedere a tale gioco è dirottato su una pagina in cui lo si informa che il gioco in Svizzera non è autorizzato. Sebbene possa essere aggirato, il blocco dovrebbe dissuadere l'utente medio – un po' come succede quando attorno a un pascolo o a un cantiere è posta una recinzione. Il blocco è però efficace anche nei confronti di chi questi giochi li offre: le esperienze fatte finora dimostrano che in Paesi che già utilizzano questi blocchi molto spesso sono gli organizzatori stessi a rendere inaccessibile la loro offerta non autorizzata².

² Per ulteriori informazioni: www.ejpd.admin.ch/legge-sui-giochi-in-denaro

Gli argomenti del comitato referendario

Paese con un'economia altamente sviluppata e una fitta rete di rapporti internazionali, la Svizzera beneficia in modo particolare del libero accesso a Internet. Non è dunque ammissibile che questo sia sacrificato in nome degli interessi di categoria dei casinò nazionali. Sostenute da importanti associazioni economiche, le sezioni giovanili di partiti dell'intero arco politico hanno pertanto chiesto il referendum.

- **NO alla censura di Internet:** i blocchi di accesso alla rete costituiscono una grave ingerenza nella libertà economica e d'informazione. Non solo limitano la possibilità di accedere a siti web, ma nuocciono all'economia e alla ricerca svizzera. Inoltre, il Parlamento crea un precedente pericoloso al quale altre categorie potranno appellarsi per bloccare l'accesso alla rete.
- **NO al protezionismo:** la legge intende garantire ai casinò nazionali il monopolio sulle offerte in Internet (ad es. il poker) escludendo dal mercato ogni concorrente indesiderato attraverso divieti e blocchi di accesso alla rete. Grazie allo strapotere di cui gode, la lobby nazionale dei giochi in denaro è riuscita a imporre un modello protezionistico al quale la Commissione federale delle case da gioco si era opposta. L'alternativa più intelligente consiste invece nel seguire il valido esempio di buona parte dei Paesi europei: sottoporre sia l'offerta nazionale che quella internazionale alle regole nazionali in materia di concessione e di tassazione (in favore di AVS e AI). Le risorse destinate allo sport e alla cultura provenienti dal fondo delle lotterie non sono interessate dal referendum.
- **NO a una protezione dei giocatori insufficiente:** il Parlamento e i casinò hanno respinto le principali rivendicazioni delle associazioni per la protezione dei giocatori, ovvero l'introduzione di una tassa per la prevenzione e l'istituzione di una commissione peritale consultiva. Il comitato referendario è invece favorevole a queste misure di protezione.

Per ulteriori informazioni: www.lgd-no.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

I giochi in denaro sono un passatempo molto apprezzato, che tuttavia nasconde dei pericoli. È dunque importante che la Svizzera – come già altri Paesi – continui a disciplinare e controllare tale mercato affinché chi vuole proporre giochi in denaro in Svizzera si attenga alle norme svizzere e contribuisca al bene comune. Questo è quanto garantisce appunto la nuova legge federale sui giochi in denaro. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La nuova legge introduce disposizioni sui giochi in denaro adeguate alle esigenze dell'era digitale, autorizza nuovi giochi ed esonera dal pagamento delle tasse sulla maggior parte delle vincite. Queste misure rendono l'offerta legale di giochi in denaro molto più allettante e riducono l'attrattiva di quella illegale.

Rendere l'offerta legale più allettante di quella illegale

Si tratta di un aspetto importante poiché dai giochi in denaro legali non traggono vantaggio solo i fortunati vincitori, ma anche la collettività: ogni anno quasi un miliardo di franchi è infatti destinato all'AVS/AI come pure – attraverso i fondi cantonali delle lotterie – a un gran numero di organizzazioni di utilità pubblica. Tra i beneficiari vi sono, ad esempio, Swiss Olympic, la promozione dello sport giovanile, il Museo svizzero dei trasporti, il castello di Chillon, il «Tavolino magico» o l'Estival Jazz di Lugano. Stando alle stime di Swisslos – l'operatore più grande sul mercato svizzero dei giochi in denaro – a medio termine le novità introdotte con la nuova legge dovrebbero consentire di incrementare le entrate destinate a questi obiettivi fino a 300 milioni di franchi all'anno.

Assicurare risorse alla collettività

Le società che, attraverso Internet, offrono in Svizzera giochi in denaro non autorizzati non versano alcun contributo per il bene comune nel nostro Paese. Non sono neppure tenute ad adoperarsi per impedire la dipendenza dal gioco, le truffe o il riciclaggio di denaro. Hanno infatti sede all'estero e non sottostanno alle nostre leggi. Per il Consiglio federale e il Parlamento la questione è chiara: i giochi non autorizzati non possono essere tollerati né in locali appartati, né negli scantinati e neppure in Internet. La legge federale sui giochi in denaro prevede pertanto che la Svizzera blocchi l'accesso a giochi in linea non autorizzati, così come già avviene in altri 17 Paesi europei (si veda il riquadro «Blocco dell'accesso ai giochi in linea: cos'è e come funziona», pag. 21).

Bandire le offerte
non autorizzate
anche da Internet

Con il sostegno di grandi società estere del settore dei giochi in denaro, contro la legge è stato chiesto il referendum. L'obiettivo è impedire il blocco dell'accesso ai giochi in denaro in linea, ossia quello che i sostenitori del referendum definiscono «censura di Internet». Il Consiglio federale non condivide questo argomento. Vi sarebbe censura, se ai cittadini venissero negate informazioni. Ma il fatto di bloccare l'accesso ai giochi in denaro non autorizzati non equivale certo a una censura: la libertà d'opinione e di informazione non è infatti intaccata in alcun modo. Al contrario, la popolazione si aspetta giustamente che il sistema di autorizzazione previsto dalla Costituzione si applichi anche a Internet.

La libertà d'opinione
e d'informazione
non subisce alcuna
restrizione

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sui giochi in denaro.



Testo in votazione

Legge federale sui giochi in denaro (LGD)

del 29 settembre 2017

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 106 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 2015²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi.

² La presente legge non si applica:

- a. ai giochi in denaro nella cerchia privata;
- b. ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea;
- c. alle competizioni sportive;
- d. ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato;
- e. ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico;
- f. alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007³ sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

³ La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986⁴ contro la concorrenza sleale.

¹ RS 101

² FF 2015 6849

³ RS 956.1

⁴ RS 241



Art. 2 Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire che:

- a. la popolazione sia adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro;
- b. lo svolgimento dei giochi in denaro sia sicuro e trasparente;
- c. l'utile netto dei giochi di grande estensione, ad eccezione dell'utile netto dei giochi di destrezza, e l'utile netto di una determinata parte dei giochi di piccola estensione siano destinati interamente e in modo trasparente a scopi d'utilità pubblica;
- d. una parte del prodotto lordo dei giochi da casinò sia destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *giochi in denaro*: i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario;
- b. *lotterie*: i giochi in denaro accessibili a un numero illimitato o perlomeno elevato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo;
- c. *scommesse sportive*: i giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo;
- d. *giochi di destrezza*: i giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore;
- e. *giochi di grande estensione*: le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui svolgimento è o automatizzato o intercantonale o in linea;
- f. *giochi di piccola estensione*: le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker);
- g. *giochi da casinò*: i giochi in denaro accessibili a un numero limitato di persone; ne sono esclusi le scommesse sportive, i giochi di destrezza e i giochi di piccola estensione.

Art. 4 Autorizzazione o concessione

Per lo svolgimento di giochi in denaro è necessaria un'autorizzazione o una concessione. L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera.



Capitolo 2: Case da gioco

Sezione 1: Concessioni

Art. 5 Obbligo di concessione

¹ Chi intende svolgere giochi da casinò necessita di una concessione.

² La concessione autorizza lo svolgimento di giochi da casinò all'interno della casa da gioco. Può autorizzare anche lo svolgimento di giochi da casinò in linea.

³ Il Consiglio federale determina il numero di concessioni.

Art. 6 Tipi di concessione

¹ Il Consiglio federale può rilasciare alle case da gioco i seguenti tipi di concessione:

- a. concessione A;
- b. concessione B.

² Il Consiglio federale può limitare il numero e i tipi di giochi proposti nelle case da gioco titolari di una concessione B, nonché l'ammontare delle poste e delle vincite, e prevedere condizioni particolari per l'esercizio dei sistemi di jackpot.

³ Soltanto le case da gioco titolari di una concessione A possono valersi della denominazione «Gran Casinò».

Art. 7 Ubicazione

Le case da gioco sono ripartite nel modo più equo possibile tra le regioni interessate.

Art. 8 Condizioni

¹ La concessione può essere rilasciata se:

- a. il richiedente:
 - 1. è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative,
 - 2. presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali,
 - 3. presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è economicamente sostenibile,
 - 4. illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco, e
 - 5. illustra in un rapporto l'interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;
- b. il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto:
 - 1. godono di buona reputazione, e
 - 2. offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile e una gestione indipendente;



- c. il richiedente, i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto nonché, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), i soci in affari più importanti dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti e dimostrano la provenienza lecita di tali mezzi;
- d. lo statuto, l'organizzazione strutturale e funzionale nonché le relazioni contrattuali garantiscono una gestione irreprensibile e indipendente della casa da gioco; e
- e. il Cantone e il Comune di ubicazione sono a favore dell'esercizio di una casa da gioco.

² Nella concessione sono stabiliti le condizioni e gli oneri.

Art. 9 Condizioni per lo svolgimento di giochi da casinò in linea

Il Consiglio federale estende la concessione allo svolgimento di giochi da casinò in linea, se anche in relazione a tale offerta il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a numeri 1–4 e b–d. La relativa richiesta può essere presentata anche durante il periodo di validità della concessione.

Art. 10 Procedura

¹ Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale.

² La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

³ Esperisce la procedura in modo sollecito e consulta le cerchie interessate.

⁴ Presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmette al Consiglio federale.

Art. 11 Decisione

¹ Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione; la decisione non è impugnabile.

² La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

Art. 12 Durata di validità, proroga o rinnovo

¹ La concessione è valida 20 anni. Qualora circostanze particolari lo giustificino, il Consiglio federale può prevedere una durata di validità più breve o più lunga. Può prevedere in particolare una durata di validità più breve per l'estensione della concessione allo svolgimento di giochi da casinò in linea.

² La concessione può essere prorogata o rinnovata.

Art. 13 Obbligo di comunicazione

Il concessionario comunica alla CFCG:



- a. tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione;
- b. il nome o la ditta nonché l'indirizzo degli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;
- c. le modifiche della partecipazione al capitale o della percentuale dei voti nonché delle indicazioni relative all'identità di cui alla lettera b.

Art. 14 Cedibilità

La concessione non è cedibile. Sono nulli i negozi giuridici che infrangono o eludono tale divieto.

Art. 15 Revoca, limitazione e sospensione

¹ La CFCG revoca la concessione se:

- a. non sono più soddisfatte le condizioni essenziali per il rilascio; o
- b. il concessionario:
 - 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 - 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione,
 - 3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

² La CFCG revoca altresì la concessione se il concessionario o una delle persone a cui questi ha affidato la direzione della casa da gioco:

- a. contravviene in maniera grave o ripetuta alla presente legge, alle disposizioni d'esecuzione o alla concessione;
- b. usa la concessione per scopi illeciti.

³ In casi poco gravi, la CFCG può sospendere la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

⁴ Se revoca la concessione, la CFCG può ordinare lo scioglimento della società anonima; in tal caso, designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

Sezione 2: Offerta di giochi

Art. 16 Obbligo d'autorizzazione

¹ Il concessionario necessita dell'autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che intende svolgere.

² Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.

³ La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di poker.



⁴ Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all'estero.

⁵ Se la regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale, la casa da gioco titolare di una concessione B può, al di fuori della stagione turistica, rinunciare durante al massimo 270 giorni all'esercizio del settore riservato ai giochi da tavolo.

Art. 17 Requisiti

¹ I giochi devono essere concepiti in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente.

² I giochi in linea devono essere inoltre concepiti in modo da poter essere abbinati ad adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche necessarie affinché i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 siano soddisfatti. Tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

Art. 18 Indicazioni e documentazione

¹ Nella richiesta di autorizzazione la casa da gioco fornisce alla CFCG indicazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17.

² La casa da gioco che intende svolgere un gioco da casinò automatizzato o in linea presenta alla CFCG un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato, attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche.

³ La casa da gioco non è tenuta a fornire le indicazioni e la documentazione di cui ai capoversi 1 e 2 se prova di averle già fornite nell'ambito di un'altra procedura.

Art. 19 Sistemi di jackpot

Nell'ambito dei giochi da casinò, le case da gioco possono interconnettere sistemi di jackpot all'interno della casa da gioco e tra le case da gioco. Il Consiglio federale determina le condizioni d'esercizio.

Art. 20 Consultazione

¹ Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco da casinò, prima di pronunciare la sua decisione, la CFCG consulta l'Autorità intercantonale (art. 105). In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 113).

² Per le decisioni di routine la CFCG può rinunciare alla consultazione.



Capitolo 3: Giochi di grande estensione

Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore

Art. 21 Obbligo d'autorizzazione

Chi intende organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione d'organizzatore dell'Autorità intercantonale.

Art. 22 Condizioni

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata se l'organizzatore:

- a. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero;
- b. gode di buona reputazione;
- c. illustra la sua situazione economica;
- d. dichiara eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo in altre imprese;
- e. dimostra la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione;
- f. garantisce verso l'esterno una gestione irreprensibile e indipendente degli affari;
- g. dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce che le vincite siano versate ai giocatori;
- h. prevede un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali; e
- i. garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

² Il capoverso 1 lettera i non si applica ai giochi di destrezza.

Art. 23 Numero di organizzatori

¹ I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

² Possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali l'Autorità intercantonale può rilasciare un'autorizzazione per l'organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano adempiute.

Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Art. 24 Obbligo d'autorizzazione

¹ Per lo svolgimento di giochi di grande estensione è necessaria un'autorizzazione dell'Autorità intercantonale.

² Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.



Art. 25 Condizioni

¹ L'autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di grande estensione può essere rilasciata se:

- a. lo svolgimento del gioco è sicuro e trasparente;
- b. l'organizzatore prevede adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo;
- c. l'organizzatore destina l'utile netto a scopi d'utilità pubblica, salvo se il gioco di grande estensione è un gioco di destrezza.

² Non sono ammesse scommesse sportive su eventi sportivi a cui partecipano prevalentemente minorenni.

³ Il Consiglio federale determina in quale misura l'Autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all'estero.

Art. 26 Richiesta

Nella richiesta di autorizzazione l'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce indicazioni in merito:

- a. alla concezione e allo svolgimento dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;
- b. alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e alle misure volte a garantire uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi.

Art. 27 Consultazione

¹ Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco di grande estensione, prima di pronunciare la sua decisione, l'Autorità intercantonale consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento.

² Per le decisioni di routine l'Autorità intercantonale può rinunciare alla consultazione.

Art. 28 Diritto cantonale

Nella loro legislazione, i Cantoni possono prevedere il divieto di svolgimento dei seguenti giochi di grande estensione:

- a. tutte le lotterie;
- b. tutte le scommesse sportive;
- c. tutti i giochi di destrezza.



Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 29 Durata di validità, condizioni e oneri

¹ L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco possono essere rilasciate a tempo determinato e rinnovate.

² Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 30 Cedibilità

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco non sono cedibili.

Art. 31 Revoca, limitazione e sospensione

¹ L'Autorità intercantonale revoca l'autorizzazione d'organizzatore o l'autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.

² In casi poco gravi, può sospendere l'autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri supplementari.

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 32 Obbligo d'autorizzazione

¹ Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione.

² L'autorità cantonale trasmette le proprie decisioni di autorizzazione all'Autorità intercantionale.

Art. 33 Condizioni generali

¹ L'autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se:

- a. l'organizzatore:
 1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero,
 2. gode di buona reputazione,
 3. garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;
- b. il gioco di piccola estensione è concepito in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente e comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro.

² Se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.



Art. 34 Condizioni supplementari per le piccole lotterie

¹ Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita.

² L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. l'importo massimo delle singole poste;
- b. la somma totale massima delle poste;
- c. le probabilità minime di vincita;
- d. il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire una somma totale massima delle poste più elevata per piccole lotterie destinate a finanziare singoli eventi di importanza sovraregionale. La partecipazione a simili piccole lotterie può eccezionalmente essere proposta anche in altri Cantoni sempreché questi vi acconsentano.

⁵ Per lo svolgimento di piccole lotterie secondo il capoverso 4 è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. L'autorità cantonale trasmette la propria decisione di autorizzazione all'Autorità intercantonale per approvazione.

⁶ L'Autorità intercantonale approva la decisione di autorizzazione se le condizioni di cui al capoverso 4 e all'articolo 33 capoverso 1 lettera b nonché eventuali prescrizioni intercantionali sono adempiute.

⁷ I Cantoni possono limitare la somma totale massima delle poste dell'insieme delle piccole lotterie svolte in un Cantone in un anno.

Art. 35 Condizioni supplementari per le scommesse sportive locali

¹ Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema del totalizzatore e possono essere proposte e svolte soltanto nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono.

² L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. l'importo massimo delle singole poste;
- b. la somma totale massima delle poste;
- c. le probabilità minime di vincita;
- d. il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo.



Art. 36 Condizioni supplementari per i piccoli tornei di poker

¹ Il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di poker è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

- a. il numero di giocatori è limitato e i giocatori si affrontano tra di loro;
- b. la posta di partenza è modesta e proporzionata alla durata del torneo;
- c. la somma delle vincite corrisponde alla somma delle poste di partenza;
- d. il gioco si svolge in un luogo accessibile al pubblico;
- e. le regole del gioco e le informazioni sulla protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo sono messe a disposizione dei giocatori.

² Ai giocatori può essere chiesto il versamento di una tassa d'iscrizione.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. la posta di partenza massima;
- b. la somma totale massima delle poste di partenza;
- c. il numero massimo di tornei per giorno e luogo;
- d. il numero minimo di partecipanti;
- e. la durata minima dei tornei.

Art. 37 Richiesta

¹ Nella richiesta di autorizzazione l'organizzatore fornisce all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, indicazioni in merito alla concezione e allo svolgimento del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

² La richiesta può concernere più giochi di piccola estensione dello stesso tipo. Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell'arco di un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 38 Presentazione di un rapporto e dei conti

¹ Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali presentano un rapporto all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Il rapporto contiene:

- a. il conteggio del gioco;
- b. indicazioni sull'andamento del gioco;
- c. indicazioni sull'utilizzo dei proventi.

² A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b.



Art. 39 Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca

Gli articoli 29–31 si applicano per analogia alla durata di validità, alla modifica, alla cedibilità e alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 40 Vigilanza

¹ L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di piccola estensione.

² A tal fine può in particolare:

- a. esigere dagli organizzatori le informazioni e la documentazione necessarie ed eseguire controlli;
- b. disporre provvedimenti cautelari per la durata dell'indagine;
- c. disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità.

Art. 41 Diritto cantonale

¹ Rispetto a quanto previsto dal presente capitolo, i Cantoni possono prevedere ulteriori disposizioni in materia di giochi di piccola estensione o vietarne alcuni.

² Gli articoli 32, 33, 34 capoversi 3–7, nonché 37–40 non si applicano alle piccole lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura, tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta.

³ Il Consiglio federale determina la somma massima.

Capitolo 5:

Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 42 Piano di misure di sicurezza

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire l'esercizio sicuro e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco.

² Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che:

- a. le strutture organizzative e i processi alla base dell'esercizio della casa da gioco nonché le corrispondenti responsabilità siano documentati;
- b. sia utilizzato un sistema di controllo che verifichi e documenti le transazioni concernenti le poste e il pagamento delle vincite;
- c. i processi di determinazione delle vincite funzionino correttamente;



- d. l'accesso ai giochi sia vietato alle persone non autorizzate; e
- e. l'esercizio dei giochi sia concepito in modo tale da impedire atti illeciti.

³ Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza.

Art. 43 Obbligo di comunicazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione comunicano alla autorità d'esecuzione competente qualsiasi evento importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dell'esercizio dei giochi.

Art. 44 Informazione dei giocatori

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le informazioni necessarie per partecipare ai giochi.

Art. 45 Poste e vincite dei giocatori non ammessi

¹ I giocatori al di sotto dell'età minima richiesta e i giocatori esclusi dal gioco o soggetti a un divieto di gioco non hanno diritto al rimborso delle poste né al versamento delle vincite.

² Le eventuali vincite dei giocatori di cui al capoverso 1 sono destinate integralmente:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco;
- b. a scopi d'utilità pubblica, se si tratta di vincite realizzate con i giochi di grande estensione.

Art. 46 Contratti con terzi

¹ I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi.

² Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i fornitori di giochi in linea, purché la remunerazione sia adeguata.

³ Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata.

Art. 47 Rapporti

¹ Ogni anno le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano una relazione sulla gestione all'autorità d'esecuzione competente.

² Ogni anno riferiscono inoltre all'autorità d'esecuzione competente sull'attuazione del piano di misure di sicurezza.



Art. 48 Presentazione dei conti

¹ Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)⁵.

² Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l'applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l'articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.

Art. 49 Ufficio di revisione

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.

² All'ufficio di revisione e alla revisione dei conti annuali si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.

³ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria.

⁴ Se non sono superati i valori soglia di cui all'articolo 727 CO⁶, gli organizzatori di giochi di grande estensione che svolgono soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali.

⁵ L'ufficio di revisione trasmette la relazione di revisione all'autorità d'esecuzione.

Art. 50 Avvisi obbligatori

Se, procedendo alla revisione, accerta violazioni della legge o altre irregolarità, l'ufficio di revisione informa immediatamente l'autorità d'esecuzione competente.

Art. 51 Trattamento dei dati

Per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e per lottare contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

Sezione 2: Esercizio dei giochi da casinò

Art. 52 Divieto di gioco

¹ Sottostanno al divieto di gioco nelle case da gioco:

- a. i membri della CFCG e gli impiegati del suo segretariato;
- b. gli impiegati delle case da gioco che partecipano all'esercizio dei giochi;

⁵ RS 220

⁶ RS 220



- c. i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco;
- d. i membri del consiglio d'amministrazione delle case da gioco;
- e. i minorenni;
- f. le persone escluse dal gioco.

² Sottostanno al divieto di gioco nella casa da gioco con la quale sono in relazione:

- a. gli impiegati della casa da gioco e delle sue aziende accessorie che non partecipano all'esercizio dei giochi;
- b. gli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;
- c. gli impiegati dell'ufficio di revisione incaricati della revisione dei conti della casa da gioco.

Art. 53 Limitazione della partecipazione

¹ La casa da gioco può:

- a. negare a chiunque l'accesso e la partecipazione ai giochi, senza indicarne i motivi;
- b. esigere un prezzo d'entrata;
- c. fissare un codice d'abbigliamento.

² Il capoverso 1 lettere b e c non si applica ai giochi in linea.

Art. 54 Identificazione dei giocatori

Prima dell'inizio del gioco, i giocatori vanno identificati.

Art. 55 Contrassegni

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con gettoni o fiches della casa da gioco interessata.

Art. 56 Prodotto illecito dei giochi

Il prodotto dei giochi ottenuto illecitamente è destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 57 Mance e liberalità di altra natura

¹ Le mance destinate agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest'ultima le amministra in via separata e informa in modo trasparente gli impiegati e i giocatori sulla chiave di ripartizione.

² È vietato versare liberalità di altra natura agli impiegati che partecipano all'esercizio dei giochi.



Giochi in denaro. LF

Art. 58 Autorizzazioni

¹ Il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni speciali, segnatamente per:

- a. i fornitori di apparecchi da gioco;
- b. l'equipaggiamento tecnico.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni di autorizzazione e la procedura.

Art. 59 Delega della videosorveglianza

¹ La CFCG può autorizzare le case da gioco titolari di una concessione B la cui regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale e che, malgrado una sana gestione aziendale, non realizzano una redditività adeguata, a delegare la gestione del sistema di videosorveglianza ad un'altra casa da gioco svizzera.

² Anche nel caso in cui deleghi la videosorveglianza, la casa da gioco è interamente responsabile dell'esercizio sicuro e trasparente dei giochi.

Sezione 3: Esercizio dei giochi di grande estensione

Art. 60 Estrazioni delle lotterie

¹ L'organizzatore documenta in modo adeguato le estrazioni automatizzate delle lotterie.

² Le estrazioni manuali delle lotterie sono sorvegliate da un pubblico ufficiale o da una persona autorizzata a redigere un atto pubblico e documentate per mezzo di un verbale dell'estrazione.

Art. 61 Offerta di giochi di grande estensione

¹ I giochi di grande estensione possono essere proposti a scopo commerciale soltanto dal titolare di un'autorizzazione d'organizzatore o da terzi da esso incaricati. È vietata l'organizzazione a scopo commerciale da parte di terzi di comunità di gioco per la partecipazione a giochi di grande estensione.

² I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto in luoghi accessibili al pubblico non principalmente destinati allo svolgimento di giochi in denaro. Questa regola non si applica:

- a. alle sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati;
- b. alle case da gioco nei cui locali si svolgono giochi di destrezza o che propongono scommesse sportive e lotterie di terzi.

Art. 62 Offerta di giochi di grande estensione nelle case da gioco

¹ Previa autorizzazione della CFCG, le case da gioco possono svolgere giochi di destrezza e proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi.



² L'autorizzazione è rilasciata se la casa da gioco dimostra di essere titolare delle necessarie autorizzazioni di cui al capitolo 3 e se garantisce che:

- a. i giochi di grande estensione che svolge o propone nel settore riservato ai giochi si tengono in zone separate da quelle in cui ha luogo l'esercizio dei giochi da casinò;
- b. i giochi di grande estensione sono contrassegnati come tali;
- c. i flussi finanziari sono contabilizzati separatamente; e
- d. l'offerta di giochi di grande estensione è d'importanza secondaria rispetto a quella di giochi da casinò.

³ L'organizzatore di giochi di grande estensione adotta le misure previste dalla legge per garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Se i giochi si svolgono all'interno del settore riservato ai giochi, la casa da gioco attua altresì le misure di cui agli articoli 78 e 80.

⁴ L'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce alla casa da gioco tutte le informazioni necessarie all'attuazione delle misure di cui agli articoli 78 e 80.

⁵ I capoversi 1–4 si applicano per analogia all'offerta da parte delle case da gioco di giochi di grande estensione in linea.

Art. 63 Contratti con organizzazioni sportive o con sportivi

¹ Un organizzatore di giochi di grande estensione non può detenere interessi economici nelle organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive se su di esse propone scommesse sportive.

² Non può concludere contratti di sponsorizzazione o altri contratti di collaborazione con sportivi o con organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive se su di esse propone scommesse sportive.

Art. 64 Segnalazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive

¹ Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva sulla quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive lo segnalano senza indugio all'Autorità intercantonale.

² Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o sulla quale sono proposte scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure che la organizzano, ne curano lo svolgimento o la sorvegliano, lo segnalano senza indugio all'Autorità intercantionale.

³ In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono informazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all'Autorità intercantionale nonché alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.



Art. 65 Collaborazione con le autorità

¹ Per lottare contro la manipolazione di competizioni sportive e perseguirla, l'Autorità intercantonale collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all'articolo 64 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all'estero.

² Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l'Autorità intercantonale può segnatamente trasmettere dati agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi e profili della personalità degli scommettitori. Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.

³ Il Consiglio federale disciplina l'oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.

Art. 66 Limitazione della partecipazione

Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.

Sezione 4: Lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 67 Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro (LRD).

² La portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione.

³ Per un gioco di grande estensione non in linea, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3–7 LRD soltanto se è versata una vincita di importo rilevante.

⁴ Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione.

Art. 68 Obblighi di diligenza particolari per i giochi in linea

¹ Per i giochi in linea, l'identificazione della controparte in occasione dell'avvio della relazione d'affari può avvenire sulla base di un'autocertificazione.

² La controparte deve essere identificata conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LRD⁸, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di importo rilevante.

⁷ RS 955.0

⁸ RS 955.0



³ La CFCG stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi da casinò e, se necessario, li adegua.

⁴ Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua.

Art. 69 Assegni e depositi

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.

² Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell'accettazione, accertano l'identità della persona che ha emesso l'assegno e registrano l'operazione.

³ Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei giocatori. È vietato corrispondere interessi su tali depositi.

⁴ Nel settore dei giochi in linea, la tenuta di un conto giocatore personale è ammessa. Non sono corrisposti interessi su tali conti. Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per il conto giocatore.

Art. 70 Attestazione delle vincite

La casa da gioco non rilascia ai giocatori attestazioni delle loro vincite.

Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo

Sezione 1:

Misure di spettanza di tutti gli organizzatori di giochi in denaro

Art. 71 Principio

Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro sostanza (gioco eccessivo).

Art. 72 Protezione dei minorenni

¹ I minorenni vanno protetti in modo particolare. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione in linea.

² Per gli altri giochi di grande estensione, l'autorità intercantonale determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l'età minima per parteciparvi. Questa non può essere inferiore ai 16 anni.

³ L'accesso alle lotterie automatizzate deve essere controllato per garantire che soltanto i giocatori che hanno l'età minima possano giocare.



Art. 73 Misure di protezione specifiche ai giochi

¹ Le misure che adottano gli organizzatori di giochi in denaro per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo devono essere adeguate al pericolo potenziale del gioco in denaro interessato.

² I requisiti che deve soddisfare una misura sono tanto più elevati quanto più grande è il pericolo potenziale di un gioco in denaro. Nel valutare il pericolo potenziale e nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione.

³ L'autorità competente autorizza un gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.

Art. 74 Pubblicità

¹ Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.

² La pubblicità non può essere destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco.

³ È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.

Art. 75 Prestiti, anticipi e giochi gratuiti

¹ Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti o anticipi ai giocatori.

² Per l'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti è necessaria l'autorizzazione dell'autorità d'esecuzione competente.

Sezione 2:
Ulteriori misure di spettanza delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione

Art. 76 Piano di misure sociali

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare:

- a. l'informazione dei giocatori;
- b. l'individuazione precoce dei giocatori a rischio;
- c. l'autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e la moderazione nel gioco;
- d. l'adozione e l'applicazione dell'esclusione dal gioco;
- e. la formazione e la formazione continua periodica del personale a cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali;
- f. il rilevamento di dati necessari per valutare l'efficacia delle misure adottate.



² Per elaborare, attuare e valutare le misure, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare in particolare con:

- a. le autorità d'esecuzione competenti;
- b. altre case da gioco o altri organizzatori di giochi di grande estensione;
- c. ricercatori;
- d. centri di prevenzione della dipendenza;
- e. istituti terapeutici;
- f. servizi sociali.

Art. 77 Informazione

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione in forma facilmente accessibile e comprensibile:

- a. informazioni sui rischi del gioco;
- b. questionari di autovalutazione del comportamento di gioco;
- c. informazioni sulle possibilità di autocontrollo dei giocatori, di limitazione del gioco e di esclusione dal gioco;
- d. informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per le persone dipendenti, indebitate o a rischio di dipendenza e per le persone a loro vicine, inclusi gli indirizzi di consultori e di gruppi di auto aiuto.

² In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione informano i giocatori sul loro comportamento di gioco.

Art. 78 Individuazione precoce

¹ In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio e adottano le misure appropriate.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione documentano le proprie osservazioni e le misure adottate.

Art. 79 Autocontrollo e limitazione del gioco

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di controllare e limitare il proprio comportamento di gioco, in particolare di controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette.



Art. 80 Esclusione dal gioco

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che:

- a. sono oberate di debiti o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari; oppure
- b. puntano poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro sostanza.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alla comunicazione di un servizio specializzato o di un'autorità incaricata dei servizi sociali, che sono dipendenti dal gioco.

³ Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'Autorità intercantonale può estendere l'esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l'esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia.

⁴ L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ai quali l'Autorità intercantonale ha esteso l'esclusione conformemente al capoverso 3.

⁵ I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione che pronuncia esclusioni di essere esclusi dai giochi.

⁶ L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all'interessato.

Art. 81 Revoca dell'esclusione dal gioco

¹ L'esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata.

² La richiesta va presentata alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione dal gioco.

³ Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.

Art. 82 Registro

¹ Ai fini dell'esecuzione dell'esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.

³ Iscrivono nel registro indicazioni sull'identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.



Art. 83 Formazione e formazione continua

Le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione incaricati dell'esercizio o della sorveglianza dei giochi seguono una formazione di base nonché corsi di formazione continua e di approfondimento annuali.

Art. 84 Rapporto

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano alla autorità d'esecuzione competente un rapporto annuale sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

Sezione 3: Misure di spettanza dei Cantoni

Art. 85

¹ I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.

² Possono coordinare le loro misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione.

Capitolo 7: Limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera

Art. 86 Blocco dell'accesso alle offerte di gioco non autorizzate

¹ L'accesso ai giochi in denaro in linea è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.

² Il blocco dell'accesso è disposto soltanto per le offerte di gioco accessibili in Svizzera e i cui organizzatori hanno sede o domicilio all'estero oppure li occultano.

³ La CFCG e l'Autorità intercantonale tengono e aggiornano ciascuna un elenco delle offerte di gioco bloccate rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alle offerte di gioco figuranti in uno degli elenchi delle offerte di gioco bloccate.

⁵ La CFCG e l'Autorità intercantonale possono concedere a un utente l'accesso alle offerte di gioco bloccate, a scopo di sorveglianza o ricerca.

Art. 87 Notificazione e procedura d'opposizione

¹ La CFCG e l'Autorità intercantonale pubblicano contemporaneamente i loro elenchi delle offerte di gioco bloccate e gli aggiornamenti degli stessi mediante un



rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

² Gli organizzatori possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione mediante opposizione scritta dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione. L'opposizione può essere fatta segnatamente se l'organizzatore ha eliminato l'offerta in questione o ne ha impedito l'accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati.

³ Se l'opposizione è fatta validamente, l'autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate.

Art. 88 Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

¹ La CFCG e l'Autorità intercantonale pubblicano sul proprio sito Internet i rispettivi elenchi delle offerte bloccate e aggiungono un rimando al sito Internet dell'altra autorità.

² Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l'Autorità intercantonale comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificatisi secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997⁹ sulle telecomunicazioni.

³ Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fare opposizione scritta contro la decisione dinanzi all'autorità che l'ha emanata, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l'accesso alle offerte sia sproporzionata sotto il profilo tecnico o operativo.

Art. 89 Informazione degli utenti

¹ La CFCG e l'Autorità intercantonale gestiscono in comune un dispositivo volto a informare gli utenti del blocco di un'offerta in linea.

² Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione rinviando gli utenti che intendono accedere a un'offerta di gioco bloccata al dispositivo informativo.

Art. 90 Stralcio dall'elenco delle offerte bloccate

Se le condizioni del blocco non sono più soddisfatte, l'autorità competente stralcia l'offerta in questione, d'ufficio o su richiesta, dall'elenco delle offerte bloccate.

Art. 91 Esclusione della responsabilità

¹ Non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente dell'accesso ai giochi che figurano nell'elenco delle offerte bloccate il fornitore di servizi di telecomunicazione che:

- a. non dispone la trasmissione delle offerte;
- b. non sceglie il destinatario delle offerte; e
- c. non modifica le offerte.

⁹ RS 784.10



² Il fornitore di servizi di telecomunicazione che, per adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 86 capoverso 4 e 89 capoverso 2, attua misure o decisioni secondo il presente capitolo, non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente della:

- a. elusione delle misure di blocco da parte di terzi;
- b. violazione del segreto delle telecomunicazioni o del segreto d'affari;
- c. violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

Art. 92 Costi e sospensione temporanea

¹ L'autorità che ha disposto il blocco indennizza integralmente i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie a mettere in atto il blocco e per il loro esercizio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

² Previa informazione dell'autorità d'esecuzione, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono temporaneamente esimersi dal mettere in atto il blocco se questo ha effetti negativi sulla qualità della rete.

Art. 93 Effetto sospensivo

Né il ricorso né l'opposizione contro una misura disposta conformemente al presente capitolo hanno effetto sospensivo. Sono fatti salvi il ricorso o l'opposizione di un fornitore di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 88 capoverso 3.

Capitolo 8: Autorità

Sezione 1: Commissione federale delle case da gioco

Art. 94 Composizione

¹ La CFCG si compone di almeno cinque e al massimo sette membri.

² Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente. Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni.

³ I membri sono periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di un'impresa attiva nel settore dei giochi in denaro, di un'impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate.

⁴ Almeno un membro dispone di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.

Art. 95 Organizzazione

¹ La CFCG emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli della sua organizzazione e le competenze del presidente.

² Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

³ La CFCG dispone di un segretariato permanente.



Art. 96 Indipendenza

¹ La CFCG esercita la sua attività in modo indipendente. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP.

² I membri della CFCG e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza della CFCG.

Art. 97 Compiti

¹ Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, la CFCG:

- a. sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti le case da gioco; in particolare sorveglia:
 1. gli organi dirigenti e l'esercizio dei giochi delle case da gioco,
 2. il rispetto degli obblighi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro,
 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;
- b. provvede alla tassazione come pure alla riscossione della tassa sulle case da gioco;
- c. lotta contro i giochi in denaro illegali;
- d. collabora con le autorità di vigilanza nazionali ed estere;
- e. redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale; il rapporto comprende anche informazioni sui conti annuali, sui bilanci e sui rapporti delle case da gioco.

² Nell'adempimento dei propri compiti, la CFCG tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

Art. 98 Facoltà

Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente:

- a. esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;
- b. procedere a controlli presso le case da gioco;
- c. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;
- d. far capo a periti;
- e. assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione;
- f. attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti informatici delle case da gioco;
- g. disporre, per la durata dell'indagine, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;



- h. disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- i. intervenire nell'esercizio di una casa da gioco, se la situazione lo esige;
- j. in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
 - 1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta,
 - 2. rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva;
- k. impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantionale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell'Autorità intercantionale di cui all'articolo 24;
- l. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 99 Emolumenti e tassa di vigilanza

¹ La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi.

² La CFCG riscuote ogni anno una tassa di vigilanza presso le case da gioco a copertura dei costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti. Il DFGP decide l'importo della tassa.

³ L'importo della tassa di vigilanza è fissato in funzione dei costi della vigilanza sulle case da gioco; l'importo della tassa di vigilanza dovuto da ogni casa da gioco è calcolato in funzione del prodotto lordo dei giochi realizzato l'anno precedente nel settore considerato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. i costi di vigilanza computabili;
- b. la ripartizione di tali costi tra le case da gioco con un'estensione della concessione e quelle senza estensione;
- c. il periodo di calcolo della tassa.

Art. 100 Sanzioni amministrative

¹ Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio.

² Le violazioni sono istruite dal segretariato e giudicate dalla CFCG.

Art. 101 Trattamento dei dati

¹ Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.



² Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati, in particolare:

- a. le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati;
- b. l'elenco dei dati degni di particolare protezione;
- c. le autorizzazioni d'accesso;
- d. la durata di conservazione e la distruzione dei dati;
- e. la sicurezza dei dati.

Art. 102 Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera

¹ La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.

³ Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale (CP)¹⁰, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale.

⁴ Se ha notizia di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e l'Autorità intercantionale.

Art. 103 Assistenza amministrativa internazionale

¹ La CFCG può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

² Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
- b. l'autorità estera è vincolata al segreto d'ufficio;
- c. l'autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG;
- d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

³ La CFCG può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

Art. 104 Compiti del segretariato

¹ Il segretariato esegue la vigilanza diretta sulle case da gioco e procede alla tassazione delle case da gioco.

² Prepara gli affari della CFCG, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

³ Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i terzi ed emana autonomamente decisioni, in quanto lo preveda il regolamento interno.

⁴ Se la situazione lo richiede, può intervenire nell'esercizio di una casa da gioco; ne informa senza indugio la CFCG.

⁵ Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni ed è competente per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 130–133.

⁶ La CFCG può conferire ulteriori compiti al segretariato.

Sezione 2: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione

Art. 105 Istituzione

I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione (Autorità intercantonale).

Art. 106 Indipendenza e composizione

¹ L'Autorità intercantonale esercita la sua attività in modo indipendente.

² I membri dell'Autorità intercantonale e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza dell'Autorità intercantonale.

³ I Cantoni garantiscono che l'Autorità intercantonale disponga di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.

Art. 107 Compiti

¹ Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, l'Autorità intercantonale:

- a. sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di grande estensione; sorveglia in particolare:
 - 1. gli organi dirigenti e l'esercizio dei giochi da parte degli organizzatori di giochi di grande estensione,
 - 2. il rispetto degli obblighi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro,
 - 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;
- b. lotta contro i giochi in denaro illegali;



- c. collabora con le autorità di vigilanza nazionali ed estere;
- d. redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività comprensivo di una statistica dei giochi di grande e di piccola estensione organizzati secondo la presente legge e di un rapporto sulla destinazione, da parte dei Cantoni, dell'utile netto dei giochi di grande estensione a scopi d'utilità pubblica.

² I Cantoni possono conferire ulteriori compiti all'Autorità intercantionale.

³ Nell'adempimento dei propri compiti, l'Autorità intercantionale tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

Art. 108 Facoltà

¹ Per adempiere i propri compiti, l'Autorità intercantionale può segnatamente:

- a. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;
- b. esigere, nei settori di cui all'articolo 1 capoversi 2 e 3, le informazioni e i documenti necessari per stabilire se un gioco costituisce un gioco di grande estensione;
- c. procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione e presso i loro distributori;
- d. disporre, per la durata dell'indagine, provvedimenti cautelari;
- e. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;
- f. far capo a periti;
- g. disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- h. in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
 - 1. eseguire d'ufficio, a spese dell'organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta,
 - 2. rendere pubblico che l'organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;
- i. impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l'articolo 16;
- j. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione pronunciate dall'autorità giudiziaria cantonale o intercantionale di ultima istanza.

² I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all'Autorità intercantionale.



Art. 109 Sanzioni amministrative

¹ L'organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto debitamente conto dell'utile che l'organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.

² I proventi da sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in proporzione alla loro popolazione secondo i dati dell'ultimo censimento federale.

³ Le violazioni sono istruite e giudicate dall'Autorità intercantonale.

⁴ Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l'Autorità intercantonale applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione.

Art. 110 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, l'Autorità intercantonale può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 111 Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ L'Autorità intercantonale e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² L'Autorità intercantonale e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza amministrativa.

³ Se ha notizia di crimini o delitti secondo il CP¹¹ o di infrazioni alla presente legge, l'Autorità intercantonale ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 112 Assistenza amministrativa internazionale

¹ L'Autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

² Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
- b. l'autorità estera è vincolata al segreto d'ufficio;

¹¹ RS 311.0



Giochi in denaro. LF

- c. l'autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell'Autorità intercantonale;
- d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

³ L'Autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

Sezione 3: Organo di coordinamento

Art. 113 Composizione

¹ L'organo di coordinamento si compone di:

- a. due membri della CFCG;
- b. un rappresentante dell'autorità di alta vigilanza;
- c. due membri dell'Autorità intercantonale;
- d. un rappresentante delle autorità cantonali di vigilanza e d'esecuzione.

² La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell'autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.

³ La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità della Confederazione e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.

Art. 114 Compiti

Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l'organo di coordinamento:

- a. contribuisce a una politica coerente ed efficace in materia di giochi in denaro;
- b. garantisce:
 - 1. l'attuazione coerente ed efficace delle misure legali nell'ambito della prevenzione del gioco eccessivo,
 - 2. il buon coordinamento tra le autorità d'esecuzione della presente legge nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell'ambito della lotta contro i giochi in denaro illegali;
- c. redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività;
- d. collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali ed estere.

Art. 115 Facoltà

¹ Per adempiere i propri compiti, l'organo di coordinamento può:

- a. rivolgere raccomandazioni alle autorità d'esecuzione della presente legge;



b. far capo a periti.

² L'organo di coordinamento non può emanare decisioni impugnabili ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

Art. 116 Funzionamento e decisioni

¹ L'organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l'adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.

² L'organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.

³ L'organo di coordinamento adotta un regolamento interno.

Art. 117 Costi

I costi dell'organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 118 Diritto applicabile

L'organo di coordinamento sottostà alle legislazioni federali sulla protezione dei dati, sulla trasparenza, sugli acquisti pubblici e sulla responsabilità e al diritto procedurale.

Capitolo 9: Imposizione e utilizzazione del prodotto dei giochi

Sezione 1: Tassa sulle case da gioco

Art. 119 Principio

¹ La Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

² Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

³ Le commissioni rimosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte del prodotto lordo dei giochi.

Art. 120 Aliquote della tassa

¹ Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa in modo tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato del capitale investito. L'aliquota della tassa può essere progressiva.

² L'aliquota della tassa ammonta:

¹² RS 172.021



- a. almeno al 40 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato in una casa da gioco;
- b. almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò in linea.

³ Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della tassa può essere ridotta fino alla metà. Nel fissare l'aliquota, il Consiglio federale tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le singole case da gioco o per più case da gioco, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

Art. 121 Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una concessione B

¹ Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B, sempreché i proventi della casa da gioco siano destinati in misura preponderante a interessi pubblici della regione, segnatamente al sostegno ad attività culturali, o a scopi d'utilità pubblica.

² Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

³ Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

⁴ Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai giochi da casinò in linea.

Art. 122 Riduzione della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga

¹ Il Consiglio federale riduce la tassa per le case da gioco titolari di una concessione B qualora il Cantone di ubicazione riscuota dalle stesse una tassa di tipo analogo.

² La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

³ La riduzione della tassa non è applicabile ai giochi da casinò in linea.

Art. 123 Tassazione e riscossione

¹ La tassazione e la riscossione della tassa competono alla CFCG. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

² Su richiesta del Cantone, la CFCG può occuparsi della tassazione e della riscossione della tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi.

Art. 124 Ricupero della tassa e prescrizione

¹ Si procede al ricupero della tassa non riscossa, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la



tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta.

² Non si può procedere al recupero della tassa, se nella sua dichiarazione d'imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti.

³ L'avvio del perseguimento penale secondo l'articolo 132 segna nel contempo l'avvio della procedura di recupero della tassa.

⁴ Il diritto di avviare una procedura di recupero della tassa decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta. Il diritto al recupero della tassa decade in ogni caso quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce.

Sezione 2: Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione

Art. 125 Destinazione dell'utile netto a scopi d'utilità pubblica

¹ I Cantoni destinano integralmente l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

² L'utile netto è costituito dalla totalità delle poste giocate e del risultato finanziario dopo la deduzione delle vincite versate, delle spese giustificate dall'attività commerciale, comprese le tasse a copertura dei costi derivanti dal gioco in denaro, quali la vigilanza e le misure di prevenzione, nonché degli oneri per la costituzione di riserve e accantonamenti adeguati.

³ Non è consentito destinare l'utile netto all'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.

⁴ La destinazione dell'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolata.

Art. 126 Conti distinti

¹ L'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni. È gestito separatamente.

² Gli organizzatori versano l'utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.

Art. 127 Concessione di sussidi

¹ I Cantoni disciplinano in un atto normativo:

- a. la procedura e i servizi cui compete la ripartizione dei fondi;
- b. i criteri che tali servizi devono applicare per la concessione di sussidi.

² I sussidi possono essere concessi soltanto se il richiedente attesta in modo sufficiente di soddisfare detti criteri.



Giochi in denaro. LF

³ Nel concedere i sussidi, i servizi competenti garantiscono un trattamento delle richieste il più equo possibile.

⁴ Il diritto federale non conferisce alcun diritto alla concessione di sussidi.

⁵ I Cantoni possono destinare una parte dell'utile netto a scopi intercantionali, nazionali e internazionali d'utilità pubblica.

Art. 128 Trasparenza nella ripartizione dei fondi

¹ I servizi competenti secondo l'articolo 127 pubblicano in forma adeguata l'importo dei sussidi versati, precisando i destinatari e i settori.

² Pubblicano ogni anno i propri conti.

Sezione 3: Destinazione dell'utile netto dei giochi di piccola estensione

Art. 129

¹ Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che non perseguono scopi economici possono destinare l'utile netto ai propri fini.

² La destinazione dell'utile netto dei tornei di poker conseguito al di fuori di una casa da gioco non è vincolata.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Sezione 1: Reati

Art. 130 Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. svolge, organizza o mette a disposizione giochi da casinò o giochi di grande estensione, senza essere titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie;
- b. pur essendo a conoscenza dello scopo a cui sono destinati, mette a disposizione di persone che non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni necessarie i mezzi tecnici per l'organizzazione di giochi da casinò o giochi di grande estensione.

² Chi agisce per mestiere o come membro di una banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere.

³ È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chi fornendo intenzionalmente indicazioni inveritiere o in altra maniera ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione.



Art. 131 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. svolge, organizza o mette a disposizione giochi in denaro diversi da quelli di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;
- b. fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;
- c. fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati destinata a persone escluse dal gioco o a minorenni;
- d. autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l'età legale secondo l'articolo 72 capoversi 1 e 2 o sono escluse dal gioco in virtù dell'articolo 80 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all'articolo 80 capoverso 3;
- e. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità pubblica non sia dichiarato integralmente;
- f. viola gli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro previsti dal capitolo 5, sezione 4 della presente legge, dal capitolo 2 LRD¹³ e dalle sue disposizioni d'esecuzione;
- g. disattende l'ingiunzione dell'autorità competente di ripristinare lo stato legale o sopprimere le irregolarità;
- h. rivende a fini commerciali partecipazioni a lotterie e scommesse sportive senza il consenso dell'organizzatore.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 132 Sottrazione della tassa sulle case da gioco

Chiunque intenzionalmente fa in modo che una tassazione non sia effettuata o sia indebitamente omessa o una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa che ammonta al massimo al quintuplo dell'importo dell'imposta sottratta, ma non supera i 500 000 franchi.

Art. 133 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

² Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

¹³ RS 955.0

¹⁴ RS 313.0



Sezione 2: Diritto applicabile e procedura

Art. 134 Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e sottrazione della tassa sulle case da gioco

¹ Nel caso di infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e di sottrazione della tassa sulle case da gioco è applicabile la DPA¹⁵.

² L'autorità di perseguimento è il segretariato della CFCG, quella giudicante la CFCG.

Art. 135 Infrazioni nell'ambito di altri giochi in denaro

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati nell'ambito degli altri giochi in denaro competono ai Cantoni. Nell'ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'Autorità intercantonale.

² L'Autorità intercantionale dispone dei seguenti diritti di parte:

- a. diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
- b. diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;
- c. diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 136 Conflitti di competenza

Il Tribunale penale federale decide sui conflitti di competenza tra la CFCG e le autorità penali cantonali.

Art. 137 Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.



Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione e alta vigilanza

Art. 138

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 139

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 140 Case da gioco

¹ Le concessioni rilasciate in virtù della legge del 18 dicembre 1998¹⁶ sulle case da gioco scadono sei anni civili dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² L'esercizio dei diritti e degli obblighi conferiti dalla concessione è retto dalla presente legge.

³ Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 141 Autorizzazione d'organizzatore per giochi di grande estensione

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all'Autorità intercantonale una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore.

² Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 142 Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione

¹ I titolari di un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto anteriore per le lotterie e le scommesse intercantionali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:

- a. la richiesta di un'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 141 è stata approvata; e

¹⁶ RU 2000 677, 2006 2197 5599



- b. presentano all'Autorità intercantonale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, una richiesta d'autorizzazione del gioco.

² Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla richiesta d'autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

³ Se entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b non è presentata una richiesta d'autorizzazione del gioco, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità intercantonale esercita la vigilanza sui giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, in linea o intercantonale.

Art. 143 Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione

¹ I titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le lotterie e le scommesse svolte a livello intercantonale possono presentare una richiesta di autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non hanno ancora ricevuto l'autorizzazione d'organizzatore.

² Se la richiesta d'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 141 è respinta, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla richiesta d'autorizzazione.

³ Se entro il termine di cui all'articolo 141 capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.

Art. 144 Autorizzazione di giochi di piccola estensione

¹ Le autorizzazioni di giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al diritto anteriore restano in vigore al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla presente legge e alle sue ordinanze d'esecuzione.

³ Le richieste d'autorizzazione per giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge presentate dopo che questa è entrata in vigore, ma prima dell'adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al diritto anteriore.

Art. 145 Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione

Entro al massimo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni organizzative e procedurali di cui al capitolo 9 sezione 2. Fino all'entrata in vigore di tale adeguamento, si applica il diritto anteriore.



Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 146

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. la legge federale dell'8 giugno 1923¹⁷ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
2. la legge del 18 dicembre 1998¹⁸ sulle case da gioco.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 marzo 2010¹⁹ sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 37 cpv. 2 lett. g

² Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:

- g. i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 2017²⁰ sui giochi in denaro.

2. Codice di procedura penale²¹

Art. 269 cpv. 2 lett. i e l²²

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- i. legge del 17 giugno 2011²³ sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;

¹⁷ CS 10 250; RU 2003 2133, 2006 2197, 2008 3437, 2010 1881

¹⁸ RU 2000 677, 2006 2197 5599

¹⁹ RS 173.71

²⁰ FF 2017 5333

²¹ RS 312.0

²² Con l'entrata in vigore del decreto federale del 29 settembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) la lettera l diviene la lettera m.

²³ RS 415.0



1. legge federale del 29 settembre 2017²⁴ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

*Art. 286 cpv. 2 lett. h e j*²⁵

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- h. legge del 17 giugno 2011²⁶ sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
- j. legge federale del 29 settembre 2017²⁷ sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

3. Legge del 17 giugno 2011²⁸ sulla promozione dello sport

Titolo prima dell'art. 25a

Sezione 3: Misure contro la manipolazione di competizioni

Art. 25a Disposizioni penali

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l'andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni;
- b. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

²⁴ FF 2017 5333

²⁵ Con l'entrata in vigore del decreto federale del 29 settembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medcrime) la lettera j diviene la lettera k.

²⁶ RS 415.0

²⁷ FF 2017 5333

²⁸ RS 415.0



Art. 25b Perseguimento penale

¹ Le competenti autorità di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017²⁹ sui giochi in denaro (LGD).

² In caso di sospetto di manipolazione di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD informa l'autorità di perseguimento penale competente e le trasmette tutti gli atti.

³ L'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD dispone dei seguenti diritti di parte nelle procedure condotte per violazione dell'articolo 25a:

- a. il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
- b. il diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;
- c. il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 25c Informazione

¹ Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD³⁰ in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell'articolo 25a e alle loro decisioni.

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate.

4. Legge del 12 giugno 2009³¹ sull'IVA

Art. 21 cpv. 2 n. 23

² Sono escluse dall'imposta:

23. le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 2017³² sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;

²⁹ FF 2017 5333

³⁰ FF 2017 5333

³¹ RS 641.20

³² FF 2017 5333

5. Legge federale del 14 dicembre 1990³³ sull'imposta federale diretta

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

e. *Abrogata*

Art. 24 lett. i-j

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- i. le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017³⁴ sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- i^{bis}. le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
- i^{ter}. le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- j. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4

⁴ Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere i^{bis}–j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera i^{bis} sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25 000 franchi.

³³ RS 642.11

³⁴ FF 2017 5333



6. Legge federale del 14 dicembre 1990³⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. l–m

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- l. le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017³⁶ sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- ^l^{bis}. le singole vincite ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale;
- ^l^{ter}. le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- m. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sotto-
stanno a quest'ultima, purché non superino il limite stabilito dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n.

² Sono deduzioni generali:

- n. i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l–m; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;

Art. 72y³⁷ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica
del 29 settembre 2017

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017.

² A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 24 lettere ⁱ^{bis} e j della legge federale del 14 dicembre 1990³⁸ sull'imposta federale diretta.

³⁵ RS 642.14

³⁶ FF 2017 5333

³⁷ Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

³⁸ RS 642.11

7. Legge federale del 13 ottobre 1965³⁹ sull'imposta preventiva

Sostituzione di espressioni

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017⁴⁰ sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

Art. 6

Vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite

¹ L'imposta preventiva sulle vincite ai giochi in denaro ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i^{ter} LIFD⁴¹.

² L'imposta preventiva sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD.

Art. 12 cpv. 1, primo periodo

¹ Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i^{ter} LIFD⁴² e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. ...

³⁹ RS 642.21

⁴⁰ FF 2017 5333

⁴¹ RS 642.11

⁴² RS 642.11



Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i^{ter} LIFD⁴³ e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD;

Art. 16 cpv. 1 lett. c

¹ L'imposta preventiva scade:

- c. sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i^{ter} LIFD⁴⁴ e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 21, titolo marginale nonché cpv. 1 lett. b

A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite

I. Condizioni generali del diritto al rimborso

¹ L'avente diritto secondo gli articoli 22–28 può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta a suo carico dal debitore:

- b. per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i^{ter} LIFD⁴⁵ e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto;

⁴³ RS 642.11

⁴⁴ RS 642.11

⁴⁵ RS 642.11

8. Legge del 10 ottobre 1997⁴⁶ sul riciclaggio di denaro

Sostituzione di espressioni

¹ Nell'articolo 3 capoverso 5 «Commissione federale delle case da gioco» è sostituito con «Commissione federale delle case da gioco (CFCG)».

² Negli articoli 6 capoverso 2 lettera d, 9 capoverso 1 lettera c, 10a capoverso 1, 22a capoversi 1, 3 e 4, nonché 41 capoverso 2 «Commissione federale delle case da gioco» è sostituito con «CFCG».

³ Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f

² Sono intermediari finanziari:

- e. le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017⁴⁷ sui giochi in denaro (LGD);
- f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD.

Art. 12 lett. b e b^{bis}

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- b. alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- b^{bis}. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁴⁸, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁴⁹, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 17

La FINMA, la CFCG e il Dipartimento federale di giustizia e polizia concretizzano per via d'ordinanza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad essi sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 della presente legge e dalla legislazione sui giochi in denaro e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché non siano autodisciplinate.

⁴⁶ RS **955.0**

⁴⁷ FF **2017** 5333

⁴⁸ FF **2017** 5333

⁴⁹ RS ..., FF **2017** 5333



Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁵⁰ e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 3 e 4, primo periodo

³ Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁵¹ tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

⁴ La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. ...

Art. 34 cpv. 2

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁵², agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

Art. 35 cpv. 2

² Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁵³ e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.

⁵⁰ FF 2017 5333

⁵¹ FF 2017 5333

⁵² FF 2017 5333

⁵³ FF 2017 5333

PP **Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 10 giugno 2018:

- No all'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»
- Sì alla legge federale sui giochi in denaro

Chiusura redazionale:
21 febbraio 2018

Video:
www.admin.ch/videos



Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch

Edito dalla Cancelleria federale